Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 aprile 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 aprile 1985, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Le salme dei Savoia al Pantheon ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Rasella, 155, presso la sede dell'Unione monarchica italiana.

(2002)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1984, n. **1170.**

Istituzione di un consolato generale di prima categoria in Osaka (Giappone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1984 è istituito in Osaka (Giappone) un consolato generale di prima categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1984

PERTINI

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1985
Registro n. 5 *Esteri, foglio n.* 228

LEGGE 5 aprile 1985, n. **124.**

Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonché tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.

Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.

Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma.

Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.

Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457.

L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155, e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere, per gli operai assunti a tempo determinato di cui all'articolo precedente, i contributi agricoli unificati dovuti, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, mediante versamenti trimestrali dei contributi medesimi per il numero di giornate effettivamente impiegate in ogni trimestre dell'anno solare.

Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresì alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Le denunce della manodopera assunta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, e i relativi versamenti dei contributi agricoli unificati, effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge

secondo termini e modalità diversi da quelli previsti dalle leggi di cui al primo comma, sono considerati validi e soggetti ad eventuale conguaglio senza gravame di interessi per ritardato pagamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1, primo comma:

— Il testo degli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:

«Art. 68. *Aziende di Stato per le foreste demaniali.* — L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa. Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione.

Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al Ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa.

Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare, entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113.

Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.

L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 83. *Interventi per la protezione della natura.* — Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio».

— L'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1983) concerne il divieto di assunzione di pubblici dipendenti per l'anno 1983.

Nota all'art. 1, secondo comma:

— Il testo dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è il seguente:

«Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge».

Nota all'art. 1, penultimo comma:

— La legge 8 agosto 1972, n. 457, concerne miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli; in particolare il titolo II riguarda l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 732):

Presentato dall'on. PALLANTI Novello ed altri il 26 ottobre 1983.

Assegnato alla XI commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 novembre 1983, con pareri delle commissioni I, IV, V e XIII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 19 gennaio 1984, 16 febbraio 1984, 7 marzo 1984 e 3 ottobre 1984.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 29 gennaio 1985.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, e approvato il 6 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1187):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 27 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 27 marzo 1985 e approvato il 28 marzo 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 dicembre 1984.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo», vendemmia 1981 e precedenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri re-

cipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del « Barolo » e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 19 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino « Barolo », vendemmia 1980 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalla vendemmia 1980 e precedenti e a quello derivante dalla vendemmia 1981 che alla data del 31 ottobre 1984 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1984-85 del servizio assicurato nella precedente vendemmia 1983-84 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° novembre 1984 e fino al 31 ottobre 1985, il vino « Barolo » derivante dalla vendemmia 1980 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1981 che alla data del 1° novembre 1984 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1983 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTE

Nota all'articolo unico:

— Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1983 è il seguente:

« Art. 1. — A partire dal 1° novembre 1983 e fino al 31 ottobre 1984, il "Barolo" derivante dalla vendemmia 1980 e quello derivante dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data del 1° novembre 1983 risulti in giacenza dovranno utilizzare, ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.

Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicati sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime ».

« Art. 2. — Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori ».

(1924)

DECRETO 11 dicembre 1984.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco », vendemmia 1982 e precedenti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del « Barbaresco » e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del vino « Barbaresco » vendemmia 1981 e precedenti;

Considerato che allo stato attuale non sono ancora operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di consentire la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1982 che alla data del 31 ottobre 1984 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento e di quello proveniente dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data risulta in giacenza ai fini dell'eventuale utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria, per la corrente vendemmia 1984-85 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi di « Barbaresco » avente le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo quale depositaria dell'albo dei vigneti del « Barbaresco » e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopracitati;

Decreta:

Articolo unico

A partire dal 1° novembre 1984 e fino al 31 ottobre 1985, il vino « Barbaresco » derivante dalla vendemmia 1981 e precedenti e quello derivante dalla vendemmia 1982 che alla data del 1° novembre 1984 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 20 dicembre 1983 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTE

Nota all'articolo unico:

— Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 dicembre 1983 è il seguente:

« Art. 1. — A partire dal 1° novembre 1983 e fino al 31 ottobre 1984, il vino "Barbaresco" derivante dalla vendemmia 1981 e quello derivante dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data del 1° novembre 1983 risulti in giacenza dovranno utilizzare, ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo.

Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", la denominazione del vino, la serie ed il numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicati sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa esserne estratto senza la rottura delle fascette medesime ».

« Art. 2. — Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intendono imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori ».

(1925)

DECRETO 12 dicembre 1984.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino », vendemmia 1980 e precedenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino « Brunello di Montalcino » e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che ancora non sono operanti le strutture tecniche e sono in via di perfezionamento gli adempimenti amministrativi concernenti le caratteristiche e le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni di Stato;

Ritenuta l'opportunità di non ostacolare la commercializzazione del vino di cui trattasi prodotto nella vendemmia 1980 che alla data del 31 ottobre 1984 ha ultimato il periodo minimo di invecchiamento e di quello proveniente dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data risulta in giacenza ai fini dell'eventuale utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di assicurare, in via transitoria per la corrente vendemmia 1984-85 un servizio in grado di garantire l'esatta corrispondenza tra i quantitativi del vino « Brunello di Montalcino » avente le caratteristiche previste dal decreto 1° luglio 1980 e quelli commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita;

Sentita al riguardo la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena quale depositaria dell'albo dei vigneti del « Brunello di Montalcino » e sede della commissione di degustazione del vino stesso ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/73 la quale si è dichiarata disposta ad assicurare detto servizio nei limiti sopra precisati;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1985 e fino al 31 dicembre 1985, il vino « Brunello di Montalcino » derivante dalla vendemmia 1980 e quello derivante dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data del 1° gennaio 1985 risulti in giacenza dovranno utilizzare, ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena.

Dette fascette dovranno recare la dicitura « Ministero dell'agricoltura e delle foreste », la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicate sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime.

Art. 2.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, precisando il quantitativo del prodotto che intende imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(1926)

DECRETO 13 dicembre 1984.

Misure transitorie per la commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita « Vino nobile di Montepulciano », vendemmia 1982 e precedenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede l'apposizione di un contrassegno di Stato sulle bottiglie ed altri recipienti utilizzati per la commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita;

Vista la legge 6 marzo 1980, n. 62, contenente modifiche al suddetto art. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del « Vino nobile di Montepulciano » e ne è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 17 gennaio 1983, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del « Vino nobile di Montepulciano » della vendemmia 1980 e precedenti;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 4 febbraio 1984, con il quale sono state emanate misure transitorie per la commercializzazione del « Vino nobile di Montepulciano » della vendemmia 1981;

Considerato che allo stato attuale sono in corso di definizione gli adempimenti di natura tecnico-amministrativa la cui mancata realizzazione ha determinato l'esigenza dell'emanazione dei sopra citati decreti ministeriali 7 dicembre 1982 e 21 dicembre 1983;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di consentire la prosecuzione della commercializzazione del vino di cui trattasi con riguardo a quello derivante dalla vendemmia 1980 e precedenti, a quello derivante dalla vendemmia 1981 e quello derivante dalla vendemmia 1982 che alla data del 31 ottobre 1984 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento;

Ritenuta, in conseguenza di quanto sopra precisato, la necessità di avvalersi anche per la corrente vendemmia 1984-85 del servizio assicurato nelle precedenti vendemmie 1982-83 e 1983-84 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena;

Decreta:

Articolo unico

Fino al 31 ottobre 1985 il « Vino nobile di Montepulciano » derivante dalla vendemmia 1980 e precedenti, quello derivante dalla vendemmia 1981 e quello derivante dalla vendemmia 1982 che alla data del 1° novembre 1984 hanno ultimato il periodo minimo di invecchiamento potranno essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1982 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTE

Nota all'articolo unico:

— Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 1982 è il seguente:

« Art. 1. — A partire dal 1° novembre 1982 e fino al 31 ottobre 1983, il "Vino nobile di Montepulciano" derivante dalla vendemmia 1980 e quello derivante dalle vendemmie precedenti che alla suddetta data del 31 ottobre 1983 risulti in giacenza dovranno utilizzare, ai fini della commercializzazione con la denominazione di origine controllata e garantita le apposite fascette all'uopo rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena.

Dette fascette dovranno recare la dicitura "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", la denominazione del vino, la serie ed un numero di identificazione della ditta imbottigliatrice ed il riferimento alla capacità del contenitore e dovranno, a cura delle ditte imbottigliatrici, essere applicati sui relativi contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura delle fascette medesime ».

« Art. 2. — Le ditte produttrici ed imbottigliatrici interessate dovranno presentare apposita richiesta alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena sopra citata precisando il quantitativo del prodotto che intende imbottigliare, il numero e la capacità dei contenitori ».

(1927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Annullamento del comunicato relativo al decreto ministeriale 4 febbraio 1985 recante limitazione di funzioni consolari. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 67 del 19 marzo 1985).

Il comunicato concernente il decreto ministeriale 4 febbraio 1985 di limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Salvador (Brasile), signor Vittorio Angelone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985, alla pagina 2137, seconda colonna, deve intendersi annullato.

(1718)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova CMF di Collesalvetti (Livorno), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isola, con sede e stabilimento di Ospitaletto Milanese (Milano), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comasco, sede di Milano e stabilimento di Ospiate Bollate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comasco, sede di Milano e stabilimento di Ospiate Bollate (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, con sede sociale e stabilimento in Torino, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo Italia, sede di Milano e stabilimento di Valperga Canavese (Torino), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziativa siciliana di Agrigento, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comasco, sede di Milano e stabilimento di Ospiate Bollate (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceruti, con sede e stabilimento di Bollate (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia generale accumulatori - C.G.A. S.p.a., con sede legale in Casalnuovo (Napoli), stabilimento in Casalnuovo (Napoli) ed unità di Roma, è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceruti, con sede e stabilimento di Bollate (Milano), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini, Divisione Whitehead Motofides, con sede in Torino e stabilimenti in Livorno e Marina di Pisa, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino) e Pallanza (Novara) ora della Società italiana Nailon S.p.a., è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per la unità di Vercelli ora della Chatillon S.p.a., è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per la unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pininfarina, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1698-1875)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985 il sig. Di Noia Antonio Luciano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.C.R.F. Capprarico, in Tursi (Matera), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 15 giugno 1983 in sostituzione del sig. Lacerenza Lucio.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1985, i poteri conferiti al dott. Eugenio Cerra, commissario governativo della società cooperativa edilizia Marina Piccola 70 - Società cooperativa edilizia a r.l., in Guidonia (Roma), sono stati prorogati fino al 19 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1985 la società cooperativa S.C.R.F. Bellini (Società cooperativa riforma fondiaria), in Troia (Foggia), costituita per rogito notaio dott. Silvio Nobili in data 4 marzo 1955, repertorio n. 5141, registro società n. 195, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Capone Antonio.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1985 il sig. Corda Antonio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola Armentizia S. Isidoro, in Selegas (Cagliari), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 2 luglio 1964 in sostituzione del sig. Mario Cardia.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1985 la società cooperativa Edilmarte a r.l. di produzione e lavoro, in Napoli, costituita per rogito notaio dott. di Transo Luciano in data 21 dicembre 1962, repertorio n. 21474, registro società n. 59, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. Fernando Bocchini.

(1876)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Quirino e Cordenons

Con decreto interministeriale 16 febbraio 1985, n. 223-*bis*, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato poligono di addestramento « Cellina-Meduna » sito in parte nel territorio del comune di S. Quirino e in parte in quello di Cordenons, riportato rispettivamente nel catasto del comune censuario di S. Quirino (Pordenone), al foglio n. 19, pc. *A*, *B*, *C*, di Ha 2.42.10 e del comune di Cordenons (Pordenone) al foglio n. 1, pc. *B* sub *a*, *B* sub *c*, *B* sub *d*, di Ha 6.96.10, per una superficie complessiva di Ha 9.38.20.

(1877)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra mercato nazionale delle vacanze e del tempo libero, del turismo e degli sports, attrezzature e strutture seconda casa e abbigliamento, attività affini », che avrà luogo a Piacenza dal 13 al 21 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Fiera di Milano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale del veicolo industriale e commerciale », che avrà luogo a Torino dal 19 al 28 aprile 1985.

(1965)

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1985, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER, è determinata come segue, a decorrere dal 1° marzo 1985:

compenso annuo lordo: lire 60 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti lire 100 mila. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

(1728)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10113 del 13 febbraio 1985, l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Leitz di Milano la donazione di un adattatore per tubo binoculare diritto/posizionamento diritto/sistema ottico per il raddrizzamento e l'orientamento dell'immagine, da applicare al microscopio Leitz, in dotazione presso la clinica neurochirurgica della predetta Università, del valore di lire 3.000.000.

(1694)

Autorizzazione all'Università di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 3023 div. 1ª dell'11 giugno 1984, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Faravelli Renzo ed immobiliare Belvedere Seconda S.r.l., per il prezzo di L. 1.850.000.000 più IVA, alcune porzioni del fabbricato sito in Milano, via L. Cicognara n. 5, 7, 9, adibite a sede di istituti universitari.

(1695)

Autorizzazione all'Università di Trieste ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste numero 1-14.6.1593 div. 2ª del 23 luglio 1984, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Trieste, per la somma di L. 288.900.000, un'area necessaria per la costruzione del centro sportivo del C.U.S.

(1696)

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli numero 201483/1.27.5 div. 1ª dell'11 giugno 1984, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad acquistare dai signori Giovanni e Francesco De Sanctis, per il prezzo di L. 220.000.000, l'appartamento sito in Napoli, via Francesco De Sanctis n. 17, da destinarsi alle attività istituzionali dell'ateneo.

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli numero 201599/1.27.5 div. 1ª del 20 giugno 1984, l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad acquistare dalle germane Adele ed Anna Zuppa, per il prezzo di L. 151.200.000, l'appartamento sito in Napoli, via Duomo n. 152, da destinarsi alle attività istituzionali dell'ateneo.

(1697)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Costituzione del comitato operativo per la definitiva soluzione dei problemi relativi al reinsediamento della popolazione di Pozzuoli. (Ordinanza n. 526/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 5/FPC dell'8 settembre 1983, n. 6/FPC del 10 settembre 1983, n. 16/FPC del 1° ottobre 1983, n. 18/FPC del 7 ottobre 1983, n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 31/FPC del 12 ottobre 1983, n. 39/FPC del 19 ottobre 1983, n. 54/FPC del 7 novembre 1983, n. 144/FPC dell'8 marzo 1984, n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984;

Premesso che allo stato attuale l'Università di Napoli sta collaborando alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di Monterusciello e ha predisposto lo schema dei piani di recupero urbanistico del comune di Pozzuoli; che il comitato tecnico scientifico ha elaborato le schede di vulnerabilità degli edifici dell'area flegrea e sta predisponendo la mappa della situazione strutturale degli edifici sottoposti a verifica tecnica; che l'osservatorio vesuviano ha valutato il grado di pericolosità sismica e bradisismica delle varie zone del comune di Pozzuoli; che il sindaco di Pozzuoli, nella qualità di presidente del comitato per l'assegnazione degli alloggi, deve venire a conoscenza di tutti gli elementi relativi alla parte di popolazione che dovrà rientrare nelle abitazioni agibili e all'altra parte alla quale dovranno essere assegnati gli appartamenti di Monterusciello e, quale capo dell'amministrazione comunale, deve essere al corrente di tutti i problemi che concernono il futuro assetto del comune;

Ravvisata la necessità di costituire un organo in cui siano riassunte tutte le attività suaccennate, al quale attribuire il compito di valutare i problemi conoscendone i vari aspetti e di avanzare concrete proposte per la loro sollecita e meditata soluzione;

Ritenuto opportuno inserire in tale organo a livello provinciale e sotto la presidenza del prefetto di Napoli, tutte le componenti che, allo stato, stanno lavorando autonomamente per il conseguimento del medesimo fine e, specialmente, l'Università di Napoli, il comitato tecnico-scientifico, l'osservatorio vesuviano e il comune di Pozzuoli;

Considerato che gli studi, le progettazioni e le ricerche, affidati agli enti più sopra cennati risultano in una fase molto avanzata per cui da essi possono già trarsi gli elementi per disporre il rientro di una parte della popolazione sfollata conseguendo, in tal modo, sia la cessazione dello stato di disagio in cui versa la popolazione stessa per effetto delle sistemazioni precarie, sia una notevole economia per effetto della cessazione del pagamento delle varie forme di assistenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' costituito presso la prefettura di Napoli il comitato operativo per la definitiva soluzione dei problemi relativi al reinsediamento della popolazione di Pozzuoli.

Art. 2.

Il comitato è così composto:

prefetto di Napoli, o suo delegato - presidente;

capo servizio opere pubbliche d'emergenza del Dipartimento della protezione civile o un suo delegato;

sindaco di Pozzuoli;

coordinatore dell'attività dei docenti impegnati nell'attività di studi, progettazione e sperimentazione sul recupero del patrimonio edilizio di Pozzuoli;

presidente del comitato tecnico-scentifico per il coordinamento delle indagini sulla vulnerabilità e pericolosità delle costruzioni nell'area flegrea interessata dal fenomeno bradisismico;

direttore dell'osservatorio vesuviano;

presidente del centro operativo della protezione civile di Pozzuoli.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal segretario generale del comune di Pozzuoli, il quale può utilizzare personale, nel numero strettamente necessario, anche in servizio presso le strutture i cui rappresentanti fanno parte del comitato.

Art. 3.

Il comitato, dopo aver valutato in modo unitario gli studi, le ricerche e le verifiche eseguite dagli organi di cui in premessa, elabora proposte concrete da sottoporre alle valutazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile per la definitiva soluzione dei problemi connessi al reinsediamento della popolazione di Pozzuoli sfollata per effetto del bradisismo.

Art. 4.

Il comitato, in particolare, individua nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, gli stabili agibili nei quali possono rientrare i nuclei familiari sgomberati.

Art. 5.

L'elenco degli stabili individuati ai sensi dell'articolo precedente è trasmesso immediatamente al comune di Pozzuoli ed al Dipartimento della protezione civile.

Art. 6.

Il sindaco di Pozzuoli, entro quindici giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente articolo, deve ordinare il rientro ai nuclei familiari interessati, assegnando il termine massimo di quindici giorni entro il quale deve avvenire il rientro stesso.

Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al sindaco dell'elenco di cui al precedente articolo, cessa ogni forma assistenziale di cui gode il nucleo familiare interessato.

Art. 7.

Il sindaco di Pozzuoli trasmette alle prefetture, nel cui territorio sono sistemati in alloggi requisiti nuclei familiari interessati al rientro, copia dell'ordine di rientro allo scopo di consentire la successiva attività per la riassegnazione degli alloggi requisiti al legittimo proprietario.

Art. 8.

I contratti di locazione stipulati con i soggetti interessati al rientro possono essere rescissi su semplice comunicazione al proprietario dell'ordine di cui al precedente art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1969)

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Undicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 7 maggio 1985 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla undicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 11 cartelle di lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 11.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1976)

Dodicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 6 maggio 1985 avranno luogo in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla dodicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 54 cartelle di serie *A* per il capitale nominale complessivo di L. 54.000.000.000 e n. 114 titoli di serie *B* per il capitale nominale complessivo di L. 14.030.000.000, così ripartiti:

N.						
N. 22	titoli	cinquecentupli	- capitale	nominale	L.	11.000.000.000
» 18	»	centupli	- »	»	»	1.800.000.000
» 19	»	cinquantupli	- »	»	»	950.000.000
» 17	»	decupli	- »	»	»	170.000.000
» 18	»	quintupli	- »	»	»	90.000.000
» 20	»	unitari	- »	»	»	20.000.000
N. 114					L.	14.030.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1977)

Undicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 8 maggio 1985 avranno inizio in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla undicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 14 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 14.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1978)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Settimo Milanese, Pagazzano, Torre de' Negri, Taleggio, Azzano Mella, Maslianico, Badia Pavese e Bottanuco.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48288: comune di Settimo Milanese (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 21 dicembre 1981, n. 212 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 marzo 1983, n. 54; 30 gennaio 1984, n. 3; 21 dicembre 1984, n. 344; e di giunta municipale 2 aprile 1984, n. 185, ratificata con deliberazione consiliare 17 settembre 1984, n. 215;

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48292: comune di Pagazzano (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 1° giugno 1981, n. 49 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 novembre 1982, n. 64);

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48300: comune di Torre de' Negri (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 gennaio 1983, n. 9 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 dicembre 1983, n. 43);

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48290: comune di Taleggio (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 19 maggio 1983, n. 175 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 ottobre 1983, n. 198);

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48291: comune di Azzano Mella (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 aprile 1982, n. 19 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 19 novembre 1982, n. 37 e 17 dicembre 1982, n. 47);

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48289: comune di Maslianico (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 maggio 1983, n. 27 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 febbraio 1984, n. 8);

deliberazione 13 febbraio 1985, n. 48017: comune di Badia Pavese (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 8 aprile 1982, n. 21 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 8 ottobre 1982, n. 37, n. 38, n. 39 e n. 40 e deliberazione di giunta municipale 30 novembre 1982, n. 67, ratificata con deliberazione consiliare 21 settembre 1983, n. 30);

deliberazione 13 febbraio 1985, n. 48015: comune di Bottanuco (Bergamo) (piano adottato con deliberazione consiliare 4 luglio 1984, n. 48 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 31 luglio 1982, n. 77, 28 settembre 1982, n. 78, 22 novembre 1983, n. 83 e 26 ottobre 1984, n. 132).

(1930)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Milano, Vanzago, S. Pellegrino Terme, Montagna in Valtellina e Poggiridenti.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48309: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 25 giugno 1984, n. 568);

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48310: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 4 giugno 1984, n. 556);

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48307: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 4 giugno 1984, n. 559);

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48308: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 25 giugno 1984, n. 567);

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48305: comune di Vanzago (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 22 novembre 1983, n. 89);

deliberazione 19 febbraio 1985, n. 48304: comune di San Pellegrino Terme (Bergamo) (varianti adottate con deliberazioni consiliari 28 giugno 1983, n. 312 e 11 settembre 1982, n. 239);

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48653: comune di Montagna in Valtellina (Sondrio) (varianti adottate con deliberazione consiliare 5 aprile 1984, n. 36);

deliberazione 26 febbraio 1985, n. 48655 parzialmente annullata dalla commissione di controllo: comune di Poggiridenti (Sondrio) (variante adottata con deliberazione consiliare 4 ottobre 1982, n. 125).

(1931)

Varianti ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione dei comuni di Basiano e Fino del Monte

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate le varianti ai piani regolatori generali e al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati saranno depositati nelle segreterie dei comuni interessati a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 12 febbraio 1985, n. 1539/URB: comune di Basiano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 febbraio 1984, n. 22, integrata con deliberazione consiliare 25 luglio 1984, n. 42);

decreto 12 febbraio 1985, n. 1526/URB: comune di Fino del Monte (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 maggio 1984, n. 43).

(1932)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 29 marzo 1985, n. **179**.

Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti - Entrata in vigore in Italia.

Si informa che, a seguito dell'avvenuto deposito del relativo strumento di ratifica, il trattato in oggetto, noto con la sigla PCT (Patent Cooperation Treaty), è entrato in vigore in Italia il 28 marzo 1985. Si comunica, inoltre, che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984 è stata pubblicata la legge 21 dicembre 1984, n. 890, concernente le norme di attuazione del suddetto trattato.

Gli altri Stati membri del trattato (in alcuni Paesi è già in funzione dal 1978) sono: Australia, Austria, Barbados, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cameroun, Ciad, Congo, Danimarca, Finlandia, Francia, Gabon, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Norvegia, Paesi Bassi, Principato di Monaco, Repubblica Centroafricana, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Romania, Regno Unito, Senegal, Sudan, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Togo, Unione Sovietica, Ungheria.

Per quanto riguarda la Danimarca, il Liechtenstein, la Norvegia, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti d'America e la Svizzera, il capitolo secondo del PCT, relativo all'esame preliminare internazionale, non è applicabile.

Il trattato e relativo regolamento di esecuzione ha per scopo di contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnica, al perfezionamento del livello di protezione legale delle invenzioni, semplificando e rendendo più economico il conseguimento della protezione.

Infatti, quando si desideri ottenere la protezione di un'invenzione in più Stati, il trattato consente il deposito di un'unica domanda internazionale presso l'ufficio brevetti di un solo Paese. Il deposito ha gli stessi effetti di quello di una domanda nazionale o regionale (ad es. Brevetto europeo) in ciascuno degli Stati designati dal richiedente.

La procedura prevista dal trattato inizia, appunto, con il deposito di una domanda internazionale prodotta in una sola lingua e presso un solo ufficio detto « Ufficio ricevente ». Ciò risparmia al richiedente le difficoltà e le rilevanti spese connesse alla molteplicità dei depositi di domande nazionali per la stessa invenzione nei differenti Stati.

L'ufficio ricevente, dopo aver provveduto all'esame formale della damanda, ne trasmette un esemplare a Ginevra all'ufficio internazionale della OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) ed un secondo esemplare all'Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale (per le domande di origine italiana sarà l'Ufficio europeo dei brevetti).

Detta amministrazione provvede a redigere un rapporto che, mediante la elencazione delle anteriorità riscontrate, determina lo stato della tecnica pertinente alla data (di priorità) che è determinante per l'apprezzamento della novità e dell'attività inventiva dell'invenzione in esame.

Merita notare che sulla base dei risultati della suddetta ricerca il richiedente è in grado, già a questo punto, di decidere se mantenere in tutto o in parte la propria domanda ovvero di lasciarla decadere prima di dover affrontare ulteriori spese.

Se la domanda viene mantenuta, l'Ufficio internazionale di Ginevra procede alla sua trasmissione, unitamente al rapporto di ricerca, agli uffici nazionali degli Stati designati dal richiedente e provvede, quasi contemporaneamente, alla sua pubblicazione.

Terminata così la prima fase internazionale la procedura viene proseguita dagli uffici nazionali dei brevetti ai quali il richiedente è tenuto a versare le tasse prescritte e a trasmettere la traduzione della domanda entro venti mesi dalla data di priorità.

Nel suo capitolo II il trattato offre anche la facoltà di ottenere un « esame preliminare internazionale », condotto da uffici nazionali o regionali appositamente incaricati (per le domande di origine italiana sarà l'Ufficio europeo dei brevetti) i quali verificano se le invenzioni corrispondono ai requisiti stabiliti dal trattato e cioè se esse sono nuove, se implicano un'attività inventiva e se sono suscettibili di applicazione industriale. Il risultato di questo esame figura in un rapporto che viene trasmesso agli uffici brevetti degli Stati eletti (eccetto quelli che hanno dichiarato di non essere vincolati al suddetto cap. II).

Il rapporto d'esame non ha, peraltro, il carattere di parere vincolante per la successiva procedura nazionale.

La procedura nazionale di brevettazione ha inizio dopo un periodo che varia dai venti mesi per i Paesi non legati al capitolo 2° (esame internazionale) ai trenta mesi per quelli che invece aderiscono anche a questa parte del trattato; qualora alcuni di essi siano stati eletti dal richiedente entro diciannove mesi dalla data di priorità.

Negli Stati per i quali è stato richiesto il suddetto rapporto d'esame il richiedente deve provvedere al versamento delle tasse nazionali ed alla presentazione della traduzione della domanda entro trenta mesi dalla data di priorità.

Devesi notare che il richiedente ha il beneficio, rispetto alla procedura tradizionale prevista dalla convenzione di Parigi (deposito negli Stati esteri entro un anno dal deposito della originaria domanda di brevetto), di otto mesi supplementari (ovvero di diciotto mesi quando sia richiesto l'esame preliminare internazionale) prima di dover decidere per l'inizio della procedura davanti agli uffici nazionali o regionali; ciò consente una valutazione più approfondita circa le effettive possibilità di ottenimento dei brevetti e di sfruttamento della propria invenzione.

Quando è richiesta la protezione di una invenzione tramite una domanda internazionale negli Stati che partecipano, al tempo stesso, al PCT ed alla Convenzione sul brevetto europeo, il depositante può richiedere detta protezione in base alla legislazione nazionale di quello Stato ovvero in base alla Convenzione sul brevetto europeo.

Questa norma non si applica all'Italia, alla Francia e al Belgio nei quali la protezione a mezzo di una domanda internazionale non è disponibile che sotto forma di un brevetto europeo.

Infatti, per quanto concerne l'Italia, ai sensi dell'art. 7 della suddetta legge 21 dicembre 1984, n. 890, una domanda internazionale che contiene la designazione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo con designazione dell'Italia; ciò significa che, per la via PCT, non sarà possibile ottenere la concessione di un brevetto italiano ma unicamente quella di un brevetto europeo con validità in Italia.

Merita, infine, osservare che l'utilizzazione combinata del PCT con la convenzione sul brevetto europeo facilita molto le operazioni di brevettazione allo estero. Essa, infatti, consente al richiedente che desideri proteggersi non solamente nei Paesi europei per i quali sarebbe sufficiente un'unica domanda di brevetto europeo, bensì anche in altri Stati non partecipipanti al brevetto europeo (Stati Uniti d'America, Giappone, Australia, Unione Sovietica ed altri Paesi partecipanti soltanto al PCT) di presentare un'unica domanda internazionale che potrà avere contemporaneamente l'effetto di una domanda di brevetto europeo e di un deposito simultaneo negli altri Paesi aderenti al PCT designati dal richiedente.

Dopo quanto premesso si ritiene utile diramare le seguenti istruzioni che, pur non potendo entrare nei dettagli o sviluppare aspetti particolari della procedura, potranno, tuttavia, costituire un'utile guida alla compilazione della domanda internazionale e agli adempimenti connessi e conseguenziali.

1. La domanda di protezione dell'invenzione, predisposta su appositi moduli di « richiesta » rilasciati gratuitamente nella lingua prescelta dal richiedente dall'Ufficio centrale brevetti, dall'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale con sede in 34 Chemin des Colombettes 1211 Ginevra 20 - Svizzera) o dall'OEB (Ufficio europeo dei brevetti con sede Erhardstraße 27 - D-8000 München 2 - Repubblica Federale di Germania) deve essere depositata presso l'Ufficio centrale brevetti, sia direttamente sia tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. La domanda può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'art. 151 della Convenzione sul brevetto europeo, previa autorizzazione di questo Ministero, sentito il Ministero della difesa.

Si applica, in tal caso, il secondo comma dell'articolo *27-ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

L'obbligo di preventiva autorizzazione non sussiste quando venga rivendicata la priorità di una domanda di brevetto nazionale depositata in Italia da oltre novanta giorni senza essere stata assoggettata al vincolo del segreto.

Ulteriori informazioni circa le modalità per il deposito presso l'Ufficio europeo dei brevetti possono essere richieste direttamente al predetto Ufficio o all'OMPI. Tali informazioni sono inoltre contenute nella « PCT Guida del Richiedente » edita dall'OMPI in lingua inglese e francese (in vendita presso l'OMPI - Post Office Box 18 - 1211 Ginevra 20 - Svizzera).

3. La domanda presentata all'Ufficio centrale brevetti deve contenere:

una richiesta redatta nel modulo indicato sub. 1;

una descrizione;

una o più rivendicazioni;

uno o più disegni (ove necessari);
un estratto,
e deve essere redatta in lingua francese, inglese o tedesca in un originale e due copie.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la domanda deve essere corredata di una copia in lingua italiana della descrizione, delle rivendicazioni e degli eventuali disegni per gli accertamenti che l'autorità militare competente dovrà condurre in merito ad un eventuale interesse dell'invenzione per la difesa nazionale.

Questo obbligo non sussiste quando sia rivendicata la priorità di una precedente domanda depositata in Italia da oltre novanta giorni.

4. La regola da 3 a 11 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti prescrivono analiticamente i contenuti e la forma della richiesta che, pertanto, non necessitano di particolare illustrazione.

5. La data di ricevimento della domanda costituisce data di deposito della stessa nei casi in cui l'Ufficio centrale brevetti accerta la sussistenza delle condizioni previste all'art. 11 del Trattato.

In caso contrario l'Ufficio centrale brevetti invita il depositante ad apportare le necessarie correzioni fissando un termine non superiore ad un mese per il loro deposito.

La data di ricevimento della correzione richiesta ha valore di nuova data del deposito internazionale.

6. La data di deposito ed il numero della domanda internazionale, così come determinata nel successivo punto 7 saranno comunicate, a breve scadenza al depositante ed all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

7. La domanda internazionale è registrata su apposito registro con numerazione costituita dalle lettere « PCT/IT » seguite dalle ultime due cifre dell'anno in cui la domanda è stata depositata e di un numero a cinque cifre attribuito secondo un ordine progressivo a partire dal n. 1 (per esempio: PCT/IT 85/00001).

L'Ufficio centrale brevetti deve trasmettere l'originale della domanda internazionale all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ed una copia all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine e, comunque, non oltre tredici mesi a decorrere dalla data di priorità.

8. Con decreto ministeriale del 21 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1985, sono stati determinati l'importo e le modalità di pagamento della tassa di trasmissione.

E' in facoltà del depositante di effettuare il pagamento della tassa all'atto del deposito.

9. La tassa internazionale prevista dalla regola 15 del regolamento di esecuzione del PCT, a favore dell'Ufficio internazionale (OMPI), comprende da una parte una tassa di base e dall'altra altrettante tasse di designazione quanti sono gli Stati designati dal depositante nella domanda internazionale.

La richiesta di un brevetto regionale (brevetto europeo), qualunque sia il numero degli Stati designati, comporta il pagamento di una sola tassa di designazione.

Tale regola si applica anche alle richieste di brevetto OAPI (Organizzazione africana della proprietà intellettuale).

L'importo della tassa internazionale ad esclusione della tassa di ricerca, determinata in franchi svizzeri figura nell'elenco delle tasse annesso al regolamento di esecuzione del PCT.

Detto elenco è stato modificato con decisione del 28 settembre 1984 dall'assemblea dell'Unione internazionale del PCT con effetto a partire dal 1° gennaio 1985.

La tassa di ricerca, prevista dalla regola 16 del regolamento di esecuzione del PCT, è percepita a favore dell'Amministrazione incaricata della ricerca (Ufficio europeo dei brevetti).

La tassa di ricerca è stabilita dall'Ufficio europeo dei brevetti, in qualità di amministrazione unica incaricata della ricerca.

10. Sulla base dei cambi, l'OMPI e l'OEB, d'accordo con questa Amministrazione, hanno stabilito l'importo equivalente in lire italiane della tassa internazionale (di base e di designazione) e di ricerca:

a) tassa di base L. 476.000 per una domanda internazionale composta di non oltre trenta pagine e lire 10.000 per ogni pagina in più a partire dalla trentunesima;

b) tassa di designazione L. 115.000 per ogni Stato designato o per ciascun brevetto regionale richiesto (brevetto europeo, brevetto OAPI).

Oltre la decima designazione non è dovuta alcuna tassa;

c) tassa di ricerca L. 1.352.000.

Eventuali successive variazioni dell'importo della tassa internazionale e della tassa di ricerca verranno rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11. La tassa di base e la tassa di ricerca possono essere versate alla data di ricevimento della domanda o, al più tardi, entro un mese a decorrere da tale data.

La tassa di designazione può essere versata all'atto del ricevimento della domanda internazionale e, comunque, non oltre un anno a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, se la stessa non contiene rivendicazioni di priorità.

Se la domanda contiene rivendicazioni di priorità la tassa di designazione deve essere versata entro un anno a decorrere dalla data di priorità o entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda se tale mese scade dopo la fine dell'anno che segue la data di priorità.

12. Il versamento delle tasse internazionali, nei termini sopraddetti, deve essere effettuato presso la Banca nazionale del lavoro di Roma sul c/c estero lire n. 195000 intestato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la quale provvederà a trasferire all'Ufficio europeo dei brevetti la tassa di ricerca di sua spettanza.

Il depositante dovrà fornire all'Ufficio centrale brevetti, quale ufficio ricevente, la prova del versamento mediante certificato di accredito rilasciato dalla banca, dal quale risulti l'importo versato e la data del versamento.

Il Ministro: ALTISSIMO

(1902)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso a tecnico laureato preso l'Università di Bari

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 4 luglio 1984, è elevato di una unità pari a complessivi tre posti.

(1560)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove d'esame dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole secondarie di primo grado e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Per ragioni tecniche, il calendario delle prove scritte, grafiche, grafico-pratiche di esame dei concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo grado — la cui pubblicazione era stata prevista per il giorno 12 aprile 1985 — sarà pubblicato contestualmente all'avviso di affissione all'albo degli uffici scolastici regionali e provinciali del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali, ivi comprese quelle con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana, e per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento.

Dalla data del suddetto avviso decorre, ai sensi dell'art. 4 dei bandi medesimi, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di ammissione da parte dei candidati.

(1980)

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE - Vasca navale

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi cinque posti di assistente tecnico-professionale e del ruolo amministrativo.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, a:

due posti di assistente tecnico-professionale. Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale con specializzazione in informatica;

un posto di assistente tecnico-professionale. Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale con specializzazione in elettrotecnica;

due posti di assistente del ruolo amministrativo. Titolo di studio richiesto: diploma di perito commerciale o aziendale.

Per i predetti concorsi i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge.

Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre, 60, Roma.

(1983)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 85 del 10 aprile 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Banco di Napoli: Concorso, per titoli, ad una borsa di studio « Ezio Tarantelli » per il perfezionamento all'estero.

Azienda comunale centrale del latte di Roma: Concorso pubblico, per titoli e colloquio, al posto di direttore generale.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221